

Distretto Regionale dell'Informatica

Regolamento per il Funzionamento del Distretto

PREMESSE

Il presente regolamento interno redatto in conformità all'art. 5 punto sub 6) della L.R. 3 agosto 2007 n. 23 "Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi" disciplina le modalità operative del Distretto produttivo dell'Informatica e quanto devoluto al presente Regolamento dalla medesima legge.

Il presente regolamento, adottato dal Comitato di Distretto al fine di una migliore funzionalità, viene presentato alla Giunta regionale contestualmente al Programma di Sviluppo del distretto, di cui all'art. 7 della L.R. 3 agosto 2007 n. 23.

Art. 1

Natura Giuridica e Denominazione

Il "Distretto produttivo dell'Informatica" (di seguito "Distretto") è stato riconosciuto con delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 629 del 21 aprile 2009.

Esso assume la forma giuridica di Associazione.

Art. 2

Sede

Il Distretto ha sede legale in Bari.

Il Comitato può deliberare la variazione della propria sede legale trasferendola in altro luogo della Regione Puglia e stabilire sedi secondarie, delegazioni e uffici, in Italia o all'estero, anche con funzioni di rappresentanza ed assistenza.

Art. 3

Scopi

Il Distretto ha come scopo lo sviluppo e la promozione delle imprese aderenti.

A tal fine di occupa di:

- promuovere attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e sperimentale, realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda di prodotti e servizi coerenti con la finalità del Distretto;
- Attivare protocolli di intesa con enti di ricerca pubblica e privata e con le Università, finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico;
- promuovere la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche avanzate condivise e asservite allo sviluppo comune delle imprese di Informatica del Distretto;
- definire e promuovere modelli organizzativi innovativi di business di filiera;
- promuovere progetti finalizzati allo sviluppo del business delle imprese del Distretto, anche e soprattutto in relazione alla internazionalizzazione dell'intero comparto;
- promuovere azioni di marketing distrettuale, brand territoriale, misurazione dei livelli di qualità dei prodotti e servizi in un'ottica di miglioramento continuo;
- promuovere, attivare, coordinare e realizzare piani innovativi, progetti

DISTRETTO REGIONALE DELL'INFORMATICA

- territoriali, piani strategici territoriali, anche in concorso con distretti in altri comparti produttivi della regione e all'esterno;
- definire e promuovere servizi tecnici e gestionali per le imprese del Distretto con particolare riferimento alla ricerca, allo sviluppo precompetitivo, all'innovazione tecnologica e gestionale, alla qualità aziendale di processo e di prodotto, alla certificazione di qualità ed al marketing territoriale, alla tutela della proprietà intellettuale, al credito agevolato per le PMI, all'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
 - promuovere ed attuare politiche attive del lavoro, con particolare riguardo ai servizi di qualificazione della domanda e dell'offerta;
 - progettare, organizzare e gestire attività di formazione per le risorse professionali delle imprese del Distretto;
 - attivare, coordinare, attuare, gestire strumenti di programmazione negoziata in base a norme vigenti o che potrebbero sorgere da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
 - promuovere lo sviluppo della conoscenza e la diffusione delle buone pratiche fra le aziende del Distretto.

Il Distretto potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dei propri scopi.

Il Distretto potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati ed, in genere, di tutte le provvidenze statali, regionali, comunitarie e di qualsiasi altri Ente nell'osservanza delle leggi vigenti.

Il Distretto, previa deliberazione dell'Assemblea Generale, potrà assumere interessi e partecipazioni in altre società ed organismi, anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente Regolamento.

Art. 4 **Soggetti aderenti al distretto**

Possono aderire al Distretto le imprese industriali ed artigianali, operanti nel territorio della Puglia che progettano e sviluppano prodotti e servizi basati sul Software. Al fine di rendere omogenea la connotazione delle aziende del Distretto, viene definito che l'attività incentrata sul software deve essere prevalente.

Possono inoltre aderire al Distretto:

- a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
- b) sindacati firmatari del protocollo d'intesa del riconoscimento del distretto;
- c) associazioni private, fondazioni e consorzi finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo dell'informatica;
- d) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo dell'informatica
- e) imprese operanti sul territorio nazionale ed internazionale, purché con comprovate motivazioni per lo sviluppo del sistema produttivo dell'informatica in Puglia.

DISTRETTO REGIONALE DELL'INFORMATICA

Tutti i soggetti facenti parte del Distretto vengono iscritti nel Registro del Distretto, che certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema distrettuale.

Art. 5

Ammissione e durata della adesione

La domanda di ammissione, compilata su appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere indirizzata al Presidente del Distretto.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Regolamento, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico adottato dal Distretto.

Nella domanda devono essere specificate le generalità del legale rappresentante dell'azienda, la natura della attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa o altro soggetto, il numero dei dipendenti, l'ammontare dell'ultimo fatturato e l'ammontare del fatturato specifico in prodotti e servizi attinenti il software.

Le domande vengono approvate dal Comitato di Distretto nella prima seduta utile dopo la presentazione della domanda.

In caso di pronuncia negativa del Comitato la domanda può essere riesaminata per motivi nuovi o sopraggiunti.

L'adesione decorre dalla data di accoglimento della domanda e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia presentato il recesso con lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Distretto.

Il cambio di ragione sociale o di denominazione, la trasformazione, fusione e scissione dell'impresa, implicano la ripresentazione della domanda di ammissione al Distretto.

La cessazione dell'attività del soggetto aderente comporta automaticamente il venir meno della partecipazione al Distretto.

Art. 6

Diritti degli aderenti al distretto

Tutti i soggetti aderenti al distretto hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dal Distretto e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema distrettuale, inoltre hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del Protocollo d'Intesa.

Art. 7

Doveri degli aderenti al distretto

L'adesione al Distretto comporta l'obbligo di osservare il presente Regolamento, le normative e le disposizioni attuative dello stesso emanate dal Comitato di Distretto, nonché il Codice Etico.

L'attività degli aderenti al Distretto non deve essere lesiva dell'immagine del sistema distrettuale, né di alcuno dei suoi partecipanti. Al verificarsi di tale condizione il Comitato di Distretto può assumere la decisione di espellere dalla compagine distrettuale l'impresa che abbia manifestamente non ottemperato ai doveri di cui al presente articolo.

Art. 8 Patrimonio

Il patrimonio del Distretto è costituito da:

- contributi una tantum o periodici da parte di istituti di credito ed organismi economici, istituti scientifici, enti pubblici, aziende private ed associazioni che, pur non partecipando al Distretto, ne condividono gli scopi;
- conferimenti eventualmente disposti da Regione, Stato, Comunità Europea ed altri Enti pubblici e privati;
- conferimenti dei partecipanti al Distretto, ordinari e straordinari, deliberati dall'Assemblea Generale;
- riserve comunque costituite.

All'atto di ammissione il socio si obbliga a rispettare le deliberazioni dell'Assemblea Generale, nel rispetto delle regole e delle misure stabilite, in ordine a:

- contributo di iscrizione
- contributo annuale ordinario
- eventuali contributi straordinari.

Il Comitato di Distretto può dichiarare morosi i soggetti partecipanti che non hanno osservato l'obbligo del versamento dei conferimenti alle scadenze previste dalla Delibera dell'Assemblea generale. Trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di morosità senza esito alcuno il Comitato di Distretto delibera l'esclusione dalla compagine distrettuale del soggetto partecipante inadempiente e la conseguente riduzione del patrimonio associativo.

Il regolare versamento dei contributi maturati permette ad ogni associati l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 9 Organi del Distretto

Sono organi del distretto:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato del distretto
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Art. 10 Assemblea Generale

L'assemblea Generale è costituita da tutti i soggetti aderenti al distretto come individuati all'art. 4 del presente Regolamento.

Ogni soggetto è rappresentato dal legale rappresentante, da un amministratore o da una persona legata al soggetto aderente da un rapporto organico o societario, a ciò delegato per iscritto.

Ogni soggetto può farsi rappresentare da altro soggetto aderente al distretto e può rappresentare non più di un soggetto o di un'impresa, sempre mediante delega scritta.

DISTRETTO REGIONALE DELL'INFORMATICA

Ad ogni soggetto aderente è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano il Presidente ed i membri del Comitato, tutti senza diritto di voto, a meno che ad essi non competano quali rappresentanti dei soggetti o imprese ai quali appartengono.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea generale è convocata almeno due volte l'anno.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Comitato, mediante avviso scritto spedito anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, definiti dal Comitato di Distretto.

L'avviso dovrà essere inviato non più tardi del decimo giorno precedente a quello fissato per l'adunanza ed in esso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che, in ogni caso, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

Art. 12

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza degli aderenti al distretto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono proposti da chi presiede l'assemblea e ratificati dall'Assemblea stessa.

Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i componenti del Comitato di distretto.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente regolamento, vincolano tutti i soggetti aderenti al distretto, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del distretto; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente più anziano.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell'assemblea. Funge da Segretario dell'assemblea il Segretario del distretto; in caso di sua assenza, il Segretario viene eletto dall'assemblea.

Nei casi di legge o quando il Comitato di distretto lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. Il verbale, riportato su apposito registro, viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 **Attribuzioni dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i membri del Comitato di Distretto;
- b) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività del distretto e proporre qualsiasi argomento rientrante negli scopi del distretto;
- c) esprimere proposte e pareri sugli indirizzi generali e sul programma di attività proposti dal Comitato di Distretto;
- d) deliberare su ogni altro argomento ad essa proposto dal Presidente o dal Comitato di Distretto;
- e) determinare i contributi finanziari ordinari e straordinari da parte degli associati e le modalità di erogazione degli stessi;
- f) approvare entro il 30 aprile ed il 30 novembre, rispettivamente, il conto consuntivo relativo all'esercizio precedente ed il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, predisposti dal Comitato di Distretto;
- g) approvare il Codice Etico di Distretto.

Art. 14 **Comitato di Distretto**

Il Comitato di distretto dura in carica 3 anni ed è composto da 11 membri così individuati:

- n. 7 rappresentanti delle imprese
- n.1 rappresentante delle Associazioni di Categoria
- n.1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali
- n.2 rappresentanti delle Università e dei Centri di Ricerca pubblici

I componenti del Comitato di Distretto sono rieleggibili senza limite alcuno.

I Componenti designati dalle Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e rappresentanti delle università e centri di ricerca pubblici potranno essere revocati esclusivamente dal socio che abbia proceduto alla relativa nomina.

I Componenti designati quali rappresentanti delle imprese non possono essere revocati.

Il Comitato svolge i seguenti compiti attribuitigli dalla legge regionale ed in particolare:

- a) redigere e coordinare l'adozione del Programma di Sviluppo del distretto produttivo e promuoverne l'attuazione;
- b) promuovere l'utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
- c) esprimere proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale regionale;
- d) organizzare ed effettuare le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del distretto e convocare ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo all'art. 7 della l.r. 3 agosto 2007 n. 23;
- e) curare la predisposizione del Programma di Sviluppo anche avvalendosi di figure professionali e soggetti pubblici e privati esterni determinando le modalità di cooperazione;

DISTRETTO REGIONALE DELL'INFORMATICA

f) redigere il Codice Etico che sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Spetta inoltre al Comitato aggiornare periodicamente il Programma di Sviluppo redatto in modo e forma liberi e di durata almeno triennale secondo le modalità e tempi di cui all' art. 7. della L.R. 3 agosto 2007. Spetta al Comitato di Distretto deliberare l'accettazione di nuove adesioni o le esclusioni dei soggetti aderenti.

Art. 15

Sostituzione componenti del Comitato di Distretto

Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Comitato di Distretto designati con le modalità sopra indicate, alla relativa sostituzione si provvederà:

a) per quanto riguarda i rappresentanti della Associazioni di categoria, delle Organizzazioni Sindacali, delle Università e Centri di ricerca pubblici, il medesimo socio che aveva nominato il componente cessato dalla carica sarà invitato a designare un sostituto entro 30 gg dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Distretto. In mancanza, il Comitato provvederà alla sua temporanea sostituzione con propria deliberazione.

b) Per quanto riguarda i rappresentanti delle imprese, il rappresentante cessato sarà sostituito per cooptazione nella prima seduta utile del Comitato di Distretto.

Il componente così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Componenti del Comitato, si intende cessato l'intero Comitato di Distretto. Il Comitato, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Componenti.

Art. 16

Riunioni del Comitato di distretto

Il Comitato viene convocato dal Presidente.

Il Comitato si riunisce di norma una volta ogni mese e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato tiene le sue adunanze presso la sua sede legale, ma per comprovate esigenze può riunirsi anche in altro luogo.

Qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, il Presidente dovrà convocarlo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione viene fatta con comunicazione inviata a mezzo fax o e-mail (contenente giorno, ora, luogo e argomenti da trattare) ed inviata almeno cinque giorni prima la data prevista o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima la data di convocazione.

Il Presidente, novanta giorni prima della data della scadenza del Comitato di Distretto, promuove il rinnovo dello stesso.

Art. 17

Funzionamento del Comitato

Il Comitato di Distretto è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. In caso di votazione segreta si ripete la votazione.

DISTRETTO REGIONALE DELL'INFORMATICA

Il sistema di voto è stabilito da chi presiede ed a ciascun membro del Comitato compete un voto.

Qualora un membro del Comitato di Distretto non partecipi consecutivamente a tre sedute senza fornire idonea giustificazione scritta, sarà automaticamente escluso dalla partecipazione al Comitato di distretto in via definitiva.

In ogni caso è facoltà del Presidente del Distretto assumere ogni iniziativa al fine di sollecitare la sostituzione di membri del Comitato che, a anche a fronte di validi e comprovati motivi, non partecipino consecutivamente a tre sedute consecutive. In tale circostanza il Comitato provvede alla sua sostituzione. La nomina del sostituto sarà portata alla ratifica della successiva Assemblea.

La partecipazione al Comitato non è delegabile.

Nel caso in cui un componente del Comitato, per qualsiasi motivo, rinunci o perda la carica, il Comitato provvede alla sua sostituzione. La nomina del sostituto sarà portata alla ratifica della successiva Assemblea.

L'incarico di componente del Comitato di Distretto è gratuito, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie del membro del Comitato, a cui si attinge dal patrimonio associativo regolarmente registrati nei rendiconti economico-finanziari periodici e autorizzati dal Presidente.

Il Presidente, qualora lo ritenga utile per le deliberazioni da adottare e/o per il particolare contributo che ne può derivare, può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato anche persone terze che non ne fanno parte.

Art. 18

Verbalizzazione delle sedute del Comitato

I processi verbali delle sedute del Comitato di distretto sono redatti dal Segretario nominato dal Presidente .

I processi verbali devono contenere i punti principali della discussione e i numeri dei voti resi a favore o contro e gli astenuti ad ogni proposta di deliberazione.

Ciascun membro del Comitato può richiedere che nel verbale sia dato atto del proprio voto e le relative motivazioni.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati dal Comitato nella seduta seguente, inviati al Comitato almeno otto giorni prima di questa seduta.

Le funzioni di Segreteria del Comitato di distretto, in assenza giustificata del Segretario, possono essere svolte da un componente del Comitato o da terze persone anche estranee al Comitato con nomina del Presidente.

Art. 19

Verbalizzazione delle sedute del Comitato

I processi verbali delle sedute del Comitato di distretto sono redatti dal Segretario nominato dal Presidente .

I processi verbali devono contenere i punti principali della discussione e i numeri dei voti resi a favore o contro e gli astenuti ad ogni proposta di deliberazione.

Ciascun membro del Comitato può richiedere che nel verbale sia dato atto del proprio voto e le relative motivazioni.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati dal Comitato nella seduta seguente, inviati al Comitato almeno otto giorni prima di questa seduta.

DISTRETTO REGIONALE DELL'INFORMATICA

Le funzioni di Segreteria del Comitato di distretto, in assenza giustificata del Segretario, possono essere svolte da un componente del Comitato o da terze persone anche estranee al Comitato con nomina del Presidente.

Art. 20 Il Presidente

Il Comitato di Distretto elegge il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei componenti secondo le modalità di cui all'art. 6 della L.R. n. 23 del 3 agosto 2007 e dura in carica tre anni e può essere confermato solo per altri tre anni a seguito di delibera del Comitato. Il Presidente resterà comunque in carica per prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente potrà essere rieletto trascorso un esercizio dalla scadenza del mandato.

Il Comitato deve eleggere il Presidente entro la terza riunione e comunque entro venti giorni dalla data della prima convocazione. Fino all'elezione del Presidente il Comitato è convocato dal Presidente uscente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di Distretto, compresa l'eventuale rappresentanza in giudizio.

Il Presidente nomina un Segretario del Comitato di distretto, il quale può essere scelto anche al di fuori delle persone designate tra i componenti del Comitato del distretto o tra terze persone estranee al distretto .

Al Presidente competono i compiti di cui al punto sub 4) dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 3 agosto 2007, per la precisione:

- a) la rappresentanza del Distretto;
- b) la convocazione del Comitato;
- c) la vigilanza sullo stato di attuazione del programma di sviluppo;
- d) la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo.

Limitatamente alla presidenza delle riunioni, qualora il Presidente sia assente o impedito, la riunione è presieduta dal Vice Presidente più anziano d'età.

Il Presidente cura l'attuazione di tutte le deliberazioni del Comitato e dell'assemblea.

La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie del membro del Comitato, a cui si attinge dal patrimonio associativo regolarmente registrati nei rendiconti economico-finanziari periodici.

Art. 21 Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma di attività il Presidente può farsi affiancare da Vice Presidenti nel numero massimo di due, nominati dal Presidente sentito il parere del Comitato e scelti per doti di competenza ed esperienza.

I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata triennale del mandato del Presidente e, su delega del Presidente, possono presiedere Commissioni inerenti l'approfondimento di temi e l'attuazione di programmi relativi alle aree di attività di interesse del distretto.

Le commissioni sono organi tecnici del Presidente e del Comitato di Distretto, costituite per l'approfondimento e la definizione di determinati tematiche.

La carica di Vice Presidente è gratuita così come ogni incarico conferito all'interno delle commissioni, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per

DISTRETTO REGIONALE DELL'INFORMATICA

l'esercizio delle funzioni proprie del membro del Comitato, a cui si attinge dal patrimonio associativo regolarmente registrati nei rendiconti economico-finanziari periodici e autorizzati dal Presidente.

Art. 22 Programma di Sviluppo

Spetta al Comitato del distretto redigere e coordinare l'adozione del programma di sviluppo del distretto produttivo e promuoverne l'attuazione.

Il programma di sviluppo, redatto in modo e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente dal Comitato del distretto e prevede:

- a) la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto;
- b) gli obiettivi generali e specifici di sviluppo;
- c) le azioni e i connessi progetti da realizzare da parte dei soggetti sottoscrittori;
- d) i piani finanziari e temporali di spesa relativi alle azioni da realizzare;
- e) l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di azione e progetti

I progetti previsti all'interno del Programma di Sviluppo dovranno riguardare interventi di sistema alla realizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi interventi che riguardano singole imprese.

Al programma deve essere allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei co-finanziatori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di :

- a) ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
- b) breve descrizione della attività svolta;
- c) solo per le imprese sottoscrittrici, numero degli addetti comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e altri rapporti assimilati al lavoro dipendente.

Il programma deve essere sottoscritto:

- a) dal Presidente del distretto;
- b) dai legali rappresentanti delle imprese;
- c) dai legali rappresentanti, o aventi titolo, degli altri soggetti che concorrono alla formazione dei distretti produttivi così come definiti all'art. 3 della L.R. n. 23 del 3 agosto 2007.

Nel caso il distretto produttivo sia interessato ad operare con territori di più regioni, anche al di fuori del territorio nazionale, i benefici del programma di sviluppo possono essere estesi anche alle imprese localizzate nelle altre regioni secondo i criteri previsti da appositi accordi stipulati dal distretto con i soggetti interessati e tra la Regione Puglia e la regione e/o paese che include gli altri territori.

Art. 23 Codice Etico

Il Distretto si impegna ad adottare un Codice Etico distrettuale ispirando ad esso i propri comportamenti ed impegnando le imprese associate alla sua osservanza.

Art. 24
Modifiche al regolamento esecutivo

Le modifiche al presente regolamento deve essere approvate con il voto della maggioranza dei componenti il Comitato di Distretto.

Art. 25
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di distretti produttivi in quanto applicabili.